

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 10 luglio 2004, n. 12809.

Anche dopo l'entrata in vigore del t.u. 267/2000 opera il principio per cui è tempestiva e utile la rimozione delle cause di incompatibilità del candidato eletto intervenuta dopo i prescritti dieci giorni di cui all'art. 69, c. 2, del t.u. 267/2000 ma prima dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza o dell'azione popolare.

Omissis.

E, dunque, in relazione a tali situazioni soggettive del ... - di coordinatore, nominato dal Comune, della sicurezza dei lavori di costruzione sia del bocciodromo che del campo sportivo - la Corte ha ritenuto rimossa la causa di incompatibilità in conseguenza dell'immediata efficacia delle incondizionate dimissioni già rassegnate il 26.06.2002.

A tale punto della decisione attiene il settimo motivo di ricorso che riferisce il denunciato vizio di "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" alle prospettazioni di esso appellante che "le dichiarazioni contenute nella delibera del 26.06.02 non avevano sortito un effetto giuridico che potesse far cessare il *metus potestatis* o la *captatio benevolentiae*" e che "secondo i principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2195 del 2003, le dimissioni non operano solo in virtù dell'iniziativa unilaterale di chi si dimette ma determinano la cessazione dall'Ufficio solo a seguito di accettazione da parte dell'Amministrazione ...".

Le censure proposte non meritano accoglimento.

Rispetto alla questione proposta con il motivo di cassazione, nei termini dinanzi riportati, costituisce un *prius* logico-giuridico il rilievo che al caso di specie risulta applicabile il principio giuridico secondo il quale "il termine di dieci giorni, decorrente dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o incompatibilità, per la cessazione, da parte del candidato eletto, dalle funzioni incompatibili con la carica da assumere, non sancisce un'automatica sanzione di decadenza nel caso di inosservanza dell'adempimento da parte del candidato medesimo, ma concede a questo uno "*spatium deliberandi*", con la conseguenza che la rimozione della causa di incompatibilità, pur se avvenuta successivamente al decorso di quel termine, preclude sia l'instaurazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla carica sia l'azione popolare di cui all'art. 9 bis del d.P.R. n. 570 del 1960, preordinata, al pari del suddetto procedimento, ad una dichiarazione siffatta" (in termini, le sentenze di questa Corte n. 4642 del 1993 e n. 8178 del 2000).

Tale principio, della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità con la carica di Sindaco di un Comune, ancorché tardiva rispetto al suddetto termine di dieci giorni, allorché tuttavia intervenga in un momento anteriore al promovimento del giudizio ex d.P.R. n. 570/1960 finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, affermato da questa Corte in relazione alle disposizioni (gli artt. 6 e 7) della legge n. 154 del 1981, può essere tenuto fermo anche con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 le cui disposizioni, segnatamente gli artt. 68 (perdita delle condizioni di eleggibilità o incompatibilità - termine per rimuovere le cause di incompatibilità o ineleggibilità), che riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 della legge n. 154 cit., e l'art. 70 che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960, ripetono il sistema.

Nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno dato atto che la denunciata causa di incompatibilità del ..., prevista dall'art. 63 n. 2 del d.lgs. n. 267/2000, era stata rimossa sia con le dichiarazioni rese nella prima adunanza (il 26.06.2002 del consiglio comunale eletto) sia con la lettera di conferma (in data 09.07.02) delle stesse dichiarazioni sia con le deliberazioni adottate dal Comune per la sostituzione del ... dagli incarichi indicati, e che il giudizio ex art. 82 d.P.R. n. 570/1960 è stato introdotto dal ... con il ricorso del 1°.04.2003.

È dunque per tale ragione - sostituita questa alla *ratio decidendi* sulla quale, in parte qua, si fonda la sentenza impugnata e che il ricorrente ha censurato - che il dispositivo di rigetto dell'appello (e di conseguente conferma della sentenza del tribunale nel suo *decisum* di rigetto del ricorso introduttivo) va tenuto fermo in quanto conforme al diritto.

Omissis.